

## **Spese di rappresentanza: le regole su detraibilità IVA e deducibilità**

### **DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ IVA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER PROFESSIONISTI, IMPRESE E SOCIETÀ.**

Di seguito analizzeremo tutte le regole previste dal TUIR, limiti ed importi, ma è bene partire dalla definizione di cosa sono le spese di rappresentanza e quali quelle deducibili dal reddito.

Rientrano nell'elenco delle diverse spese di rappresentanza sostenute da professionisti, imprese o società tutti i costi relativi ad attività svolte con l'obiettivo di accrescere il prestigio della propria attività e che hanno come fine ultimo quello di agevolarne la crescita.

Ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo in dichiarazione dei redditi è necessario che le spese di rappresentanza rispettino due requisiti: quello della congruità e quello dell'inerenza.

Partiamo quindi da qui, per arrivare all'analisi dei limiti e dell'importo massimo che è possibile portare in deduzione.

### **DETRAIBILITÀ E DEDUCIBILITÀ SPESE DI RAPPRESENTANZA: COSA SONO E REQUISITI**

Per fornire una definizione di cosa e quali sono le spese di rappresentanza è necessario far riferimento a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008 relativo alle regole generali disposte dall'articolo 108, comma 2 del TUIR.

Ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, si considerano spese di rappresentanza quelle inerenti all'attività svolta, che siano:

- 1) effettivamente sostenute e documentate;
- 2) relative ad erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
- 3) sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- 4) il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

È altresì necessario che le spese di rappresentanza siano sostenute in riferimento a clienti/fornitori dell'impresa, includendo in tale definizione sia coloro che concorrono direttamente alla produzione di reddito dell'impresa, clienti effettivi, che quelli potenziali, cioè interessati all'impresa dal punto di vista commerciale come specificato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 2009.

Soltanto le spese finalizzate ad accrescere il prestigio dell'azienda, possono essere portate in detraibilità Iva e con la presentazione del modello Unico è riconosciuta la possibilità di beneficiare della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute.

## **SPESE DI RAPPRESENTANZA: DETRAIBILITÀ IVA**

Le regole sulla detraibilità Iva per le spese di rappresentanza non cambiano rispetto a quanto previsto negli scorsi anni. Riferimento normativo è, in questo caso, il dpr 633/72, ovvero il Decreto Iva.

- “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50”. In pratica, è ammessa la detraibilità Iva al 100% soltanto per spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro; negli altri casi vige il regime fiscale di indetraibilità totale.

Esemplificando, quindi:

<b>Spese di rappresentanza</b>	<b>Detraibilità IVA</b>
<b>Beni di costo unitario maggiore di 50 euro</b>	<b>IVA indetraibile</b>
<b>Beni di costo unitario inferiore o uguale a 50 euro</b>	<b>IVA detraibile al 100%</b>

## **SPESE DI RAPPRESENTANZA: DEDUCIBILITÀ**

Per l’analisi delle regole sulla deducibilità delle spese di rappresentanza è necessario partire dalle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 147/2015 in merito all’importo massimo che è possibile indicare in dichiarazione dei redditi.

Intervenendo su quanto previsto dal comma 2 dell’art. 108 del Tuir, sono previsti i seguenti limiti di deducibilità per imprese e società:

<b>Spese di rappresentanza:</b>	<b>Deducibilità del costo</b>
<b>Importo ricavi e altri proventi della gestione caratteristica</b>	<b>Limite di deducibilità</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fino a 10 milioni di euro</b></li><li>• <b>Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni</b></li><li>• <b>Oltre 50 milioni</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1,5% dei ricavi</b></li><li>• <b>0,6% dei ricavi</b></li><li>• <b>0,4% dei ricavi</b></li></ul>

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50

## **SPESE DI RAPPRESENTANZA: DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ IVA PROFESSIONISTI**

Le spese di rappresentanza sostenute dai professionisti sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Per quanto attiene alla detraibilità IVA vale il discorso generale come sopra riportato.